

CONVENZIONE PER TIROCINI PSICOLOGICO-CLINICI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA (SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL DECRETO 509/98)

L' Istituto di specializzazione in psicoterapia IRPA – Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, con sede in via Giovanni da Procida 35/a, P.IVA 05521570969, nella persona del suo legale rappresentante e Direttore Scientifico Dott. Massimo Recalcati, di seguito denominato “Università”

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata “A.O.U.”;

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

L'A.O.U. assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché ad osservare ed applicare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

Art. 5

L'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione

Art. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data della deliberazione predisposta dall'A.O.U. e potrà essere rinnovata solo su formale richiesta con atto scritto e deliberato da parte dell'A.O.U., salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

Art. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 9

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene redatto in duplice originale, di cui una all' A.O.U. e una al soggetto promotore.

Letto, approvato e sottoscritto

IRPA
Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
Il Direttore Scientifico

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale